Ricciuto V, 'Intelligenza artificiale e protezione dei dati' EJPLT Special Issue 2025.
DOI: https://doi.org/10.57230/EJPLT25SIBVR

EJPLT
ISSN 2704-8012



Intelligenza artificiale e protezione dei dati

Artificial intelligence and data protection

VINCENZO RICCIUTO
Professore Ordinario di Diritto civile
Università di Roma Tor Vergata

Abstract

Il presente contributo analizza la materia della protezione dei dati personali alla luce del recente e pervasivo fenomeno dell'Intelligenza Artificiale. Riflette sul valore economico dei dati ed evidenzia come tanto nelle ipotesi di beni e servizi basati sull'IA, quanto in generale di piattaforme digitali, il *core business* è rappresentato proprio dall'attività di raccolta e trattamento dei dati degli utenti. Per tale ragione resta solo da coniugare il diritto alla protezione dei dati con la libera circolazione degli stessi.

This article analyses the subject of personal data protection in light of the recent and pervasive phenomenon of Artificial Intelligence. It reflects on the economic value of the data and highlights how, both in the case of AI-based goods and services and in general in the case of digital platforms, the core business is represented precisely by the collection and processing of user data. For this reason, all that remains is to combine the right to data protection with the free circulation of data.

© The author(s) 2025, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice.
This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: dati personali; trattamento; circolazione dei dati; mercato digitale; IA; GDPR; AI Act

Summary: 1. Trattamento dei dati personali e sistemi di IA. – 2. Circolazione dei dati personali nel mercato digitale. – 3. Circolazione dei dati personali e sistemi di IA: necessità di una rilettura in chiave personalistica? – 4. La prevalente logica di mercato e la libera circolazione dei sistemi di intelligenza artificiale.

1. Trattamento dei dati personali e sistemi di IA.

Il progressivo diffondersi delle più recenti tecnologie ha generato, da tempo, radicali trasformazioni nel modo di lavorare, di educare, di catalogare il sapere, di rendere accessibili nuove forme di partecipazione condivisa e di organizzare la società, investendo il vivere comune sotto diversi profili[1]: allo stato, ciascun individuo, attraverso la molteplicità di terminali a propria disposizione, accede quotidianamente alla rete di telecomunicazioni[2] e si immerge, nel mare del mondo, nel mercato digitale e nei relativi servizi[3].

Il continuo dilatarsi della realtà digitale, come luogo in cui massivamente si esplicano relazioni sociali ed economiche, ha così alimentato la produzione e lo scambio di informazioni che investono la persona; le frequenti ipotesi in cui, tradizionalmente, quest'ultima si vede costretta[4] a fornire (più o meno consapevolmente e, talvolta, senza accorgersene)[5] i propri dati personali ad un operatore economico al fine di per poter accedere a beni o servizi, infatti, sono state incrementate e facilitate dapprima dall'enorme sviluppo dei servizi della società dell'informazione (*social network*, motori di ricerca, applicazioni varie)[6] e successivamente dall'ascesa dei sistemi di intelligenza artificiale[7].

[1] G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2020.

[2] «Tutti, praticamente tutti i giorni e tutto il giorno, accediamo alla rete pubblica di telecomunicazioni»: G. Resta, V. Zeno-Zencovich, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, II, 411

[3] Si discorre anche di tecnologie in grado di «modificare la percezione della realtà attraverso l'interposizione di uno spesso strato di macchine senzienti e di filtri digitali (fino alla totale sostituzione "virtuale" di tale percezione)»: A. Simoncini, *Sovranità e potere nell'era digitale*, in T.E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Firenze, 2017, 23.

[4] Sulla problematica relativa al consenso «forzato» per accedere a beni e servizi, cfr. V. Ricciuto, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 23 ss.

[5] G. Cerrina Feroni, *Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali: percorsi di analisi*, in G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'Intelligenza Artificiale*, Bologna, 2022, 26, la quale dopo aver rilevato come «si potrebbero elencare infinite esperienze in cui, rispetto al passato e perfino senza accorgercene, godiamo o siamo vittime delle soluzioni offerte dalle tecnologie basate sull'IA» avverte inesorabilmente che «il prezzo da pagare è la dipendenza tecnologica». Cfr. altresì A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: Intelligenza Artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal*, 2019, I, 69 ss.

[6] Cfr. G. Mobilio, *L'Intelligenza Artificiale e le regole giuridiche alla prova: il caso paradigmatico del GDPR*, in *Federalismi*, 2020, XVI, 268, il quale dopo aver evidenziato, tra l'altro, come le nuove tecnologie riducono i tempi di ricerca di informazioni e prodotti, accorciano le distanze fisiche ed eliminano le forme di intermediazione cui si ricorreva per ottenere un risultato, sottolinea come «nessuno vorrebbe verosimilmente rinunciare a questi vantaggi» onde «un punto di non ritorno al di là del quale non è più possibile fare a meno dell'IA».

[7] G. Finocchiaro, *Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali*, in E. Gabrielli, U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza Artificiale e diritto*, in *Giur. it.*, 2019, VII, 1676; R. Cingolani, D. Andresciani, *Robot, macchine*

In tale contesto, nelle forme di «interlocuzione» di tipo informatico [8] caratterizzate da un trattamento dei dati personali mediante l'impiego di sistemi di IA, il giurista (consapevole di essere innanzi ad «un'autentica rivoluzione culturale») [9], non potrebbe che riflettere [10] (non solo come umanista)[11], per un verso, sulla tutela dei diritti della personalità[12] (in quanto quei dati riguardano la persona e ne costituiscono una rappresentazione, descrivendone il comportamento e le relazioni) e, per altro verso, sul valore[13] e sul rapporto patrimoniale che può originarsi dalla «cessione»[14] dei dati stessi, nonché sulla circolazione del prodotto di intelligenza artificiale.

L'IA, in particolare, permette di raccogliere, archiviare ed elaborare una enorme mole di dati, onde il GDPR costituisce inevitabilmente la base di partenza per la edificazione di un sistema rispettoso dei diritti fondamentali.

Come noto, infatti, l'adozione del regolamento UE 2016/679 ha chiuso la vicenda di una complessa evoluzione normativa che, a partire dalla direttiva 95/46/CE, ha fornito per la prima volta una tutela organica della *privacy* e di altri profili della personalità nell'era delle nuove tecnologie della comunicazione, offrendo esplicita e definitiva tutela all'individuo nella società dell'informazione, riaffermando, nel contempo, l'obiettivo della libera circolazione dei dati personali[15].

Nella medesima direzione (tale è l'espansione, con grande velocità, del mercato dell'intelligenza artificiale, che produce alti profitti e genera nuove opportunità e sfide)[16] un ulteriore passo è stato segnato dal regolamento (UE)

intelligenti e sistemi autonomi: analisi della situazione e delle prospettive, in G. Alpa (a cura di), *Diritto e Intelligenza Artificiale. Profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile*, Pisa, 2020, 23 ss.

[8] M. MAROTTA, *IA: diritti costituzionali e discriminazione*, in G. Cassano, E.M. Tripodi (a cura di), *Il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale*, Rimini, 2024, 72.

[9] G. FINOCCHIARO, *Intelligenza Artificiale. Quali regole?*, Bologna, 2024, 10.

[10] R. RUOPPO, *Il regolamento UE in materia di Intelligenza Artificiale, (c.d. AI Act): un quadro normativo uniforme per la tutela dei diritti fondamentali*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, III, 995, ss.

[11] «Si assiste, a seguito dell'affermarsi della tecnologia, a un nuovo modo di essere del diritto e, conseguentemente, a un processo di metamorfosi della figura del giurista come umanista in quella del *giurista tecnologico*»: T.E. FROSINI, *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, S. Faro, T.E. Frosini, G. Peruginelli (a cura di), *Dati e algoritmi Diritto e diritti nella società digitale*, Bologna, 2020, 35; cfr. altresì G. ALPA, *La difesa dei diritti e il ruolo dell'avvocato nella applicazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale*, in *Contr. impr.*, 2024.

[12] R. TREZZA, *La tutela della persona umana nell'era dell'Intelligenza Artificiale*, in *Federalismi*, 2022, XVI, 277; C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali*, Torino, 2020, 1.

[13] H. HILDEBRANDT, K. O'HARA, M. WAIDNER, *Introduction*, in Id. (a cura di), *Digital Enlightenment Yearbook 2013: The Value of Personal Data*, Amsterdam, 2013, 4.

[14] V. RICCIUTO, *I dati personali come oggetto di operazione economica. La lettura del fenomeno nella prospettiva del contratto e del mercato*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019, 95 ss.

[15] V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali*, cit., 23 e ID., *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, Napoli, 2022, 25, ove ebbi modo anche di rilevare come, nell'evoluzione del tema della riservatezza a seguito della normativa sui dati personali successivamente al d.lg. 196/2003 (c.d. Codice della privacy), C.M. Bianca opportunamente - e tra i pochi - colse la differenza concettuale e contenutistica dell'evoluzione nella riservatezza, sottolineando come «l'evoluzione del diritto alla riservatezza [...] ha portato a identificare la riservatezza nella protezione dei dati personali» distinguendo quest'ultima nozione dalla tradizionale riservatezza quale intimità della vita privata: C.M. BIANCA, *Nota introduttiva*, in C. M. Bianca e F.D. Busnelli (a cura di), *Protezione dei dati personali: Commentario al D. lgs. 30 giugno 2003, 196, Codice della Privacy*, Padova, 2007, XX.

[16] G. ALPA, *Quale modello normativo europeo per l'Intelligenza Artificiale?*, in P.G. Monateri (a cura di), *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, Milano, 2024; EDPB, *Opinion 28/2024 on certain data protection aspects related to the processing of personal data in the context of AI models*, 17 dicembre 2024: «AI technologies create many opportunities and benefits across a wide range of sectors and social activities. By protecting the fundamental right to data protection, GDPR supports these opportunities and promotes other EU

2024/1689 il quale, approvato il 21 maggio 2024 ed entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[17] sarà direttamente applicabile a decorrere dal 2 agosto 2026.

Il trattamento di dati personali è chiaramente un elemento centrale delle varie tecnologie basate sull'IA[18].

Per questo, l'approccio europeo vorrebbe porre le basi per promuovere, diffondere e regolamentare una intelligenza artificiale antropocentrica (incentrata sull'uomo e degna di fiducia)[19], sicura ed affidabile, capace di fungere da strumento per le persone, con il fine ultimo di migliorare il benessere degli uomini[20] mediante uno sviluppo del mercato interno che, tra l'altro, garantisca la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA[21]; gli individui, da parte loro, accettano e ricercano la rivoluzione algoritmica poiché, oggi, «ne colgono solo i lati positivi in termini di velocità, conoscenza, applicazioni migliorative della vita quotidiana»[22].

Alla protezione dei diritti fondamentali[23] si affianca, pertanto, una visione volta — in chiave negoziale, di progresso economico, di benessere collettivo e di circolazione della ricchezza — ad incentivare il «trasferimento scientifico e tecnologico»[24], la produzione, scambio ed utilizzazione di prodotti o innovazioni «dal laboratorio al mercato»[25]; innegabile, allora, già sotto il profilo fenomenico[26], il ruolo e la funzione complementare svolti dal GDPR rispetto all'IA Act[27], il quale ha ad oggetto una specifica tecnologia per effettuare l'attività di trattamento dei dati personali.

Il privilegiato angolo di prospettiva da cui guardare le diverse e molteplici

fundamental rights, including the right to freedom of thought, expression and information, the right to education or the freedom to conduct a business. In this way, GDPR is a legal framework that encourages responsible innovation».

[17] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza Artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'Intelligenza Artificiale), di seguito anche solo « IA Act », in G.U. U.E. del 12 luglio 2024 (serie L).

[18] EDPB, *Dichiarazione 3/2024 sul ruolo delle autorità di protezione dei dati nel quadro della legge sull'Intelligenza Artificiale*, 16 luglio 2024; G. PROIETTI, *Algoritmi e interesse del titolare del trattamento nella circolazione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2022, III, 880.

[19] EDPB, Dichiarazione 3/2024, *cit.*

[20] Considerando nn. 1, 6, 8, 26, 176 e art. 1 IA Act.

[21] Considerando nn. 1 e 8 IA Act.

[22] A. GHIGLIA, *Spunti per un'applicazione etica dell'Intelligenza Artificiale*, in G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology*, cit., 47.

[23] S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012, 397 ss.

[24] F. PAONESSA, *Il trasferimento scientifico e tecnologico*, in G. Cassano, E.M. Tripodi (a cura di), *Il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale*, cit., 193.

[25] Ibidem.

[26] Dal punto di vista normativo, l'AI Act richiama costantemente e continuamente il GDPR il quale assurge a postulato logico-concettuale della disciplina dell'Intelligenza Artificiale.

[27] Secondo il Considerando n. 9 IA Act, le norme armonizzate stabilite nell'IA Act «dovrebbero applicarsi in tutti i settori e, in linea con il nuovo quadro legislativo, non dovrebbero pregiudicare il vigente diritto dell'Unione, in particolare in materia di protezione dei dati, tutela dei consumatori, diritti fondamentali, occupazione e protezione dei lavoratori e sicurezza dei prodotti, al quale il presente regolamento è complementare». In particolare, come ricordato dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB, *Dichiarazione 3/2024*, cit.), la legge sull'IA e la legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati devono essere, in linea di principio, considerati (e coerentemente interpretati) come strumenti complementari e che si rafforzano a vicenda, sia in termini di obiettivi sia in termini di tutele fornite, compresi i diritti delle persone interessate.

problematiche che spronano la riflessione dei rapporti tra GDPR e IA Act può senz'altro essere quello che analizza il rapporto tra il diritto (dell'interessato) alla protezione dei dati personali e l'esigenza (del produttore) di disporre degli stessi al fine di sviluppare le singole applicazioni di intelligenza artificiale; e ciò, specialmente in ragione del diritto del soggetto «di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione[28], che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona»[29].

Ed invero, nonostante l'articolo 22 GDPR elenchi i casi in cui il divieto non si applica — vale a dire la conclusione o l'esecuzione di un contratto, l'autorizzazione del trattamento da parte del diritto dell'Unione Europea o di uno Stato membro ovvero il consenso esplicito dell'interessato — si prevede che l'IA Act[30] non possa comunque costituire la base giuridica per limitare, agli interessati, l'ambito di esercizio del diritto di opposizione a trattamenti automatizzati[31].

L'intelligenza artificiale, quale fenomeno eterogeneo[32], del resto, emerge sotto forma di «algoritmi complessi» nei quali la determinabilità a priori dei processi di elaborazione non è scontata o chiara, al pari delle modalità e finalità del trattamento[33], posto che i processi di apprendimento (come il *machine learning*)[34], sembrano in grado di sfuggire persino al controllo umano[35]; non di rado, poi, detti algoritmi sono contraddistinti da molteplici variabili, non sempre intelligibili all'uomo, che se da un lato rendono più accurato il sistema nelle funzioni da svolgere, dall'altro lo rendono meno facilmente spiegabile e comprensibile.

Viceversa, l'algoritmo deve essere conoscibile con riferimento ai suoi autori, al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione (comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale, oltre che dei dati selezionati come rilevanti)[36] e l'interessato — quantomeno nelle ipotesi di decisioni automatizzate — deve ottenere «informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze

[28] D.K. Citron, F. Pasquale, *The Scored Society: Due Process for Automated Predictions*, in *Washington Law Review*, 89, 2014, 1 ss.; S. Zuboff, *The age of surveillance capitalism. The Fight for a Human Future at the New*, Londra, 2019.

[29] Art. 22, GDPR. In ogni caso, occorre tenere presente i c.d. interventi fittizi da parte dell'uomo, in quanto «la maggior parte dei sistemi di *machine learning* che attualmente impattano sulla vita di tutti i giorni delle persone (...) non sono completamente automatizzati, ma contemplano un intervento umano a monte o a valle del processo decisionale, o comunque vengono formalmente qualificati come strumenti consultivi, cui però gli operatori finiscono per affidarsi completamente»: G. Mobilio, *op. cit.*, 287.

[30] Cfr. Considerando n. 140 IA Act: l'IA Act «non dovrebbe costituire una base giuridica ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679».

[31] Così S. Cavalcanti, G. Nava, *I rapporti tra AI Act e gli altri regolamenti in materia di dati*, in G. Cassano, E.M. Tripodi (a cura di), *Il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale*, cit., 232.

[32] G. Alpa (a cura di), *Diritto e Intelligenza Artificiale*, cit., *passim*.

[33] G. Finocchiaro, *Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali*, cit., 1676.

[34] L'essenza del *machine learning* consiste in ciò, che «il programma non sta effettuando un calcolo, sta piuttosto usando l'esperienza raccolta per proporre qualcosa di potenzialmente nuovo, e quindi creativo»: C. Fontana, *Definizioni e lineamenti tecnici essenziali dell'Intelligenza Artificiale: cenni al quadro regolamentare e ai principali problemi giuridici*, in G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology*, cit., 78.

[35] A. Astone, *Autodeterminazione nei dati e sistemi A.I.*, in *Contr. impr.*, 2022, II, 430.

[36] G. Mobilio, *op. cit.*, 282: «gli utenti che non conoscono o non sono in grado di comprendere la complessità tecnologica di tali processi [di trattamento dei dati] non possono contare su di un effettivo bilanciamento con la propria libertà di autodeterminazione»; L. Mitrou, *Data Protection, Artificial Intelligence and Cognitive Services. Is the General Data Protection Regulation (GDPR) "Artificial Intelligence-Proof"?*, in *SSRN*, 2019.

previste di tale trattamento»[37].

Gli «esseri umani», poi, devono essere resi edotti «del fatto di comunicare o interagire con un sistema di IA»[38] e che «il contenuto è stato creato o manipolato artificialmente»[39], salvo «che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo»[40]. La dignità umana[41], nella relazione *de qua*[42], caratterizzata da una «connotazione "emozionale"» e mentale, si esprime di necessità nel «diritto delle persone di sapere se e quando stanno interagendo con una macchina o con un altro essere umano, e di decidere se, come e quando attribuire determinati compiti a un sistema artificiale autonomo o a una persona»[43].

In tale prospettiva, con specifico riferimento al consenso al trattamento di dati personali, si è ritenuto che lo stesso possa dirsi validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato[44], con la conseguenza che laddove lo schema esecutivo dell'algoritmo e gli elementi di cui si compone fossero rimasti ignoti o non conoscibili da parte degli interessati il requisito di consapevolezza non avrebbe potuto considerarsi soddisfatto[45].

Nel quadro dei rapporti così brevemente delineati, un ulteriore elemento che merita di essere affrontato[46] riguarda la possibilità che un sistema o una

[37] Art. 13, par. 2, lett. *f*, GDPR; C. COLAPIETRO, *Gli algoritmi tra trasparenza e protezione dei dati personali*, in *Federalismi*, 2023, V, 151.

[38] Considerando n. 27 IA Act.

[39] Considerando n. 134 IA Act, il quale prevede che «i *deployer* che utilizzano un sistema di IA per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri a una persona (*deep fake*), dovrebbero anche rendere noto in modo chiaro e distinto che il contenuto è stato creato o manipolato artificialmente etichettando di conseguenza gli *output* dell'IA e rivelandone l'origine artificiale » e che « è inoltre opportuno prevedere un obbligo di divulgazione analogo in relazione al testo generato o manipolato dall'IA nella misura in cui è pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, a meno che il contenuto generato dall'IA sia stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica abbia la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto».

[40] Art. 50 IA Act, il quale precisa che «tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato».

[41] Cfr. P. PERLINGIERI, *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in Aa. Vv., Annali Sisdic, Napoli, 2020, 4.

[42] P. FEMIA, *Essere norma. Tesi sulla giuridicità del pensiero macchinico*, in P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Napoli, 2020, 65 ss.

[43] Locuzioni di A. D'ALOIA, *Ripensare il diritto al tempo dell'Intelligenza Artificiale*, in G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology*, cit., 111.

[44] Peraltro, poiché — come evidenziato dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali nelle *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, 6 febbraio 2018, 10 — «le persone fisiche hanno gradi diversi di comprensione e per alcune potrebbe essere difficile comprendere le complesse tecniche coinvolte nella profilazione e nei processi decisionali automatizzati», il GDPR ha introdotto l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire all'interessato le informazioni relative al trattamento «in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro» (art. 12, par. 1, GDPR). Inoltre, nella medesima prospettiva, il titolare del trattamento deve fornire all'interessato le informazioni circa «l'esistenza di un processo decisionale automatizzato», nonché, nel caso di trattamenti completamente automatizzati, compresa la profilazione, «informazioni significative sulla logica utilizzata» e «l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato» (art. 13, par. 2, lett. *f*, GDPR; art. 14, par. 2, lett. *g*, GDPR).

[45] Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2021, n. 14381.

[46] F. PIZZETTI (a cura di), *Intelligenza Artificiale, protezione dei dati personali e regola zione*, Torino, 2018.

applicazione di intelligenza artificiale[47] sia il «titolare del trattamento» o il «responsabile del trattamento»[48], in quanto la corretta individuazione di tali ruoli è di fondamentale importanza per la corretta ripartizione delle responsabilità in caso di trattamenti svolti in violazione del GDPR[49].

Ebbene, comunemente si ritiene che le definizioni normative[50]— le quali indicano come le prefate figure debbano essere una persona giuridica o fisica o, comunque, un soggetto giuridico — siano chiaramente nel senso che, se l'applicazione non ha soggettività giuridica, evidentemente, non può essere né titolare né responsabile del trattamento dei dati personali[51].

Si è discusso, pertanto e più in generale, ma senza che il dibattito possa dirsi sopito, sulla opportunità di introdurre la soggettività giuridica dei prodotti di intelligenza artificiale valutando «l'istituzione di uno *status* giuridico specifico per i *robot* nel lungo termine (...) nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei *robot*»[52].

Secondo una (minoritaria) corrente di pensiero che si esprime in senso favorevole all'autonomia (se non anche della almeno parziale soggettività) degli «agenti *software*»[53], infatti, si potrebbe subordinare l'attribuzione di una «identità sociale e capacità di agire» dell'algoritmo alla sua autonoma capacità di decisione e «comunicazione», prescindendo invece dalla capacità di «autocoscienza» e «processi psicologici interiori»[54] (vale a dire dagli elementi che differenzierebbero, secondo l'impostazione maggiormente condivisibile[55], il comportamento degli esseri umani da quello della macchina[56]); così opinando, si potrebbe perfino ipotizzare un macchinario capace di affrancarsi — in ragione del crescente grado di autoapprendimento e di una indipendente, sia pur limitata, volitività — dal determinismo del programmatore e dalle direttive dell'utilizzatore per divenire esso stesso «operatore commerciale, entità autonoma di riferimento di scambi e di utilità»[57].

[47] G. Finocchiaro, *Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali*, cit., 1674.
[48] G. Simeone, *Machine Learning e Tutela della Privacy alla luce del GDPR*, in G. Alpa (a cura di), *Diritto e Intelligenza Artificiale*, cit., 282 ss.
[49] G. Cerrina Feroni, *AI e protezione dei dati personali: le nuove sfide dell'Autorità garante*, in D. Buzzelli, M. Palazzo (a cura di), *Intelligenza Artificiale e diritti della persona*, Bologna, 2022, 117 ss.
(50) Art. 4, n. 7 e n. 8, GDPR.
[50] Art. 4, n. 7 e n. 8, GDPR.
[51] G. Finocchiaro, *Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali*, cit., 1674.
[52] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)), par. 59, lett. *f*.
[53] G. Teubner, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, Napoli, 2019; Id., *Ibridi ed attanti: attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Milano, 2015.
[54] Testualmente, U. Ruffolo, *Intelligenza Artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo*, in E. Gabrielli, U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza Artificiale e diritto*, cit., 1703.
[55] L. Palazzani, *Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto*, Torino, 2015, 36: l'uomo «è l'unico essere in grado di formulare, discutere, modificare regole astratte di giustizia, in grado di esprimersi con un linguaggio e costituire legami sociali, di essere libero e prendere decisioni, in grado di possedere una coscienza, ossia stati mentali soggettivi, emozioni (...); a differenza delle macchine, che possono semmai riprodurre meccanicamente la logica razionale calcolante, l'uomo prova emozioni. Non sappiamo come nascono le emozioni, ma sappiamo che sono soggettive e non producibili materialmente (...). Le emozioni sono soggettive ed innate e presiedono alle idee morali, specificamente umane».
[56] E. Fazio, *Intelligenza Artificiale e diritti della persona*, Napoli, 2023, 103 ss.
[57] Ivi, 169 ss.

2. Circolazione dei dati personali nel mercato digitale.

Come ormai noto, nella attuale società si assiste sempre più frequentemente, ad ipotesi in cui gli individui, per accedere a beni, contenuti o servizi di qualunque natura, autorizzano il trattamento dei propri dati personali; dati che pur avendo, isolatamente considerati, un valore stimabile intorno al dollaro [58], una volta aggregati sono caratterizzati da un rilevante valore economico[59].

Al riguardo, deve osservarsi come il vantaggio economico conseguito dal fornitore del servizio difficilmente deriva dal trattamento dei dati raccolti in virtù di ciascun contratto singolarmente considerato, scaturendo piuttosto dalle operazioni effettuate su grandi quantità di dati e informazioni, che poi possono essere anche cedute a terzi[60]; proprio qui emerge il vero interesse delle imprese, delineato come elaborazione di massa — dalla quale sola può trarsi un «notevole valore» [61] — sicché le informazioni costituite dai dati personali, in virtù della innovazione tecnologica e dello sviluppo dell'economia digitale, penetrano in ultima analisi all'interno dell'organizzazione produttiva[62], permettendo finanche di discorrere di «governo statistico della realtà»[63].

Nella moderna economia, alla tradizionale idea e concezione che escludeva ogni possibilità di vendita o redditività del dato personale (e che studiava il fenomeno quasi esclusivamente quale declinazione della vicenda dei diritti della personalità) [64] si è affiancato, allora, un aspetto non sempre adeguatamente preso in considerazione: la circolazione del dato personale[65].

Eppure, per molto (forse troppo) tempo la dottrina italiana ha continuato ad interrogarsi sul fenomeno dei dati personali quasi esclusivamente in termini di

[58] V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali*, cit., 43.

[59] G. MALGIERI, B. CUSTERS, *Pricing Privacy: The right to Know the Value of Your Persona Data*, in *Computer Law e Security Review*, 34, 2018, 289 ss.

[60] S. THOBANI, *Diritti della personalità e contratto: dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in massa dei dati personali*, Ledizioni, 2018, 36.

[61] G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, Napoli, 2020, 109.

[62] R. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e autonomia privata*, in N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei* dati, cit., 140.

[63] Ivi, 141.

[64] Come noto, la categoria dei diritti della personalità è recente. La paternità di questa prima e tuttora fondamentale costruzione è comunemente attribuita al giurista tedesco Otto Gierke: cfr. O. GIERKE, *Deursches Privatrecht*, I, Lipsia, 1895, 702 ss.

[65] V. RICCIUTO, C. SOLINAS (a cura di), *Forniture di servizi digitali e "pagamento" con la prestazione dei dati personali. Un discusso profilo dell'economia digitale*, Padova, 2022; V. RICCIUTO, C. SOLINAS, *Fornitura di servizi digitali e prestazione di dati personali: punti fermi ed ambiguità sulla corrispettività del contratto*, in *Giust. civ.*, 2021; V. RICCIUTO, C. SOLINAS, *Mercati digitali, mercati di dati personali, contratti e diritti fondamentali della persona*, in V. Ricciuto, C. Solinas (a cura di), *Forniture di servizi digitali*, cit., 1 ss.; V. RICCIUTO, *Circolazione e scambio dei dati personali*, in V. Ricciuto, C. Solinas (a cura di), *Forniture di servizi digitali*, cit., 7 ss.; ID., *I dati personali come oggetto di operazione economica. La lettura del fenomeno nella prospettiva del contratto e del mercato*, in Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, cit., 95 ss; ID., *Il consenso negoziale nella circolazione dei dati personali*, in A. Morace Pinelli (a cura di), *La circolazione dei dati personali: persona, contratto e mercato*, Bologna, 2022, 65; ID., *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, III, 642 ss.; ID., *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, cit., *passim*; ID., *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., 23 ss.; C. SOLINAS, *Il mercato dei dati personali: the Elephant in the room*, in A. Morace Pinelli (a cura di), *La circolazione dei dati personali*, cit., 189 ss.; ID., *La circolazione dei dati personali nell'ottica dello scambio tra diritti*, in V. Ricciuto, C. Solinas (a cura di), *Forniture di servizi digitali*, cit., 109 ss.; ID., *Persona e contratto nell'economia digitale*, in C. Giunta (a cura di), *« E-Constitution »: La Metamorfosi Dei Diritti Nell'era Digitale*, Napoli, 2022, 69 ss.; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017, *passim*.

diritti soggettivi assoluti e, dunque, di tutela aquiliana nonché di danno non patrimoniale, con la conseguenza che ne è risultato pretermesso «il tema dell'operazione economica[66] e della sua disciplina in termini di fenomeno negoziale-contrattuale e di definizione e regolazione di un mercato»[67], almeno fino a quando il dibattito relativo all'indisponibilità dei diritti della personalità è apparso «superato ed obsoleto»[68].

Il definitivo superamento della posizione che descriveva gli attributi dei diritti della personalità in termini di indisponibilità, intrasmissibilità, irrinunciabilità e imprescrittibilità tuttavia è, allo stato, del tutto evidente; l'interprete — come già si è avuto modo di vedere — coglie che la normativa in materia di trattamento dei dati personali non trova collocazione primaria solo nella protezione dei diritti della personalità, ma consente una trattazione nell'ambito del diritto delle obbligazioni[69], come sembrerebbe altresì evincersi dalla approvazione, il 3 aprile 2019, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di due direttive[70], relative alle vendite di beni di consumo (direttiva 771/2019/UE) e ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (direttiva 770/2019/UE)[71], rispettivamente recepite con il d.lgs. 4 novembre 2021 n. 170 e con il d.lgs. 4 novembre 2021 n. 173[72].

Anche la giurisprudenza — seppure con trepidazione e cautela, anche terminologica[73] — ha affrontato gli aspetti di un tema non ulteriormente procrastinabile[74], suffragando quella concezione (fortemente osteggiata, tuttavia, dal Garante europeo per la protezione dei dati personali)[75] che vede nel consenso al trattamento dei dati personali il «corrispettivo»[76] fornito dall'utente a fronte del servizio, contenuto o prestazione eseguita dell'operatore economico[77].

Questo *iter* metodologico permette subito di intravedere, con l'erompere delle nuove tecnologie e soprattutto dell'intelligenza artificiale, ulteriori prospettive e frontiere, dovendosi verificare se l'utente possa ancora essere

[66] V. Ricciuto, *I dati personali come oggetto di operazione economica*, cit., 95.
[67] Ivi, 26 ss.
[68] Ivi, 35.
[69] V. Ricciuto, *L'equivoco della privacy*, cit., 124.
[70] G. Alpa, *Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione europea*, in *Contr. Impr.*, 2019, 825 ss.
[71] V. Ricciuto, C. Solinas (a cura di), *Forniture di servizi digitali*, cit.; C. Camardi, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, III, 7.
[72] G. Capilli, R. Torino, *Codice del Consumo: le novità per i contratti di vendita e fornitura di beni digitali*, Milano, 2022.
[73] Tar Lazio, Roma, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 260, con nota di C. Solinas, *Trattamento dei dati personali e pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. it.*, 2021, II, 321 ss.; Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2021, n. 2631, con nota di V. Ricciuto, C. Solinas, *Fornitura di servizi digitali e prestazione di dati personali*, cit., 2021; Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2024, n. 9614. Nella giurisprudenza di merito si veda Trib. Bologna, 10 marzo 2021, n. 5206, in *Tecnologie e diritto*, 2021, 123; Trib. Varese, 27 luglio 2022; Trib. Vicenza, 19 febbraio 2022; App. L'Aquila, 18 ottobre 2021.
[74] G. Scorza, *Il dato personale: manifestazione della personalità vs forma di ricchezza*, in V. Ricciuto, C. Solinas (a cura di), *Forniture di servizi digitali*, cit., 86.
[75] Edps, *Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content*, 14 marzo 2017; Edps, *Opinion 8/2018 on the legislative package "A New Deal for Consumers"*, 5 ottobre 2018.
[76] Lo scambio, in ogni caso, non avviene tra servizio e dati personali, ma tra servizio e diritto a trattare i dati personali: C. Solinas, *La circolazione dei dati personali nell'ottica dello scambio tra diritti*, cit., 132; Id, *Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali*, Bari, 2022, 53 ss.
[77] Cfr., oltre dall'art. 135-*octies* del Codice del Consumo, anche la direttiva (UE) 2018/1972, Considerando n. 16; nonché la direttiva (UE) 2019/2161, Considerando n. 31.

considerato e tutelato quale «parte contrattuale» ovvero — esclusivamente o prevalentemente — quale «persona» (se non propriamente incapace o irresponsabile, quantomeno) privilegiata rispetto a qualunque altro individuo che per la tutela dei propri diritti può solo utilizzare gli ordinari strumenti processuali.

3. Circolazione dei dati personali e sistemi di IA: necessità di una rilettura in chiave personalistica?

La diffusione del linguaggio digitale, degli strumenti informatici, delle decisioni algoritmiche e, da ultimo, dell'intelligenza artificiale in ogni aspetto e momento dell'agire umano, sembrerebbe restituire l'immagine di un soggetto in una posizione di generale e sistemica «debolezza»; quest'ultima, in particolare, si manifesterebbe in relazione all'intero contesto, all'uso e alla comprensione degli oggetti, dei beni e delle dinamiche della tecnologia e non unicamente con riferimento ad un altro contraente.

In alcuni settori del diritto dei consumatori[78], peraltro, già si assiste — su di un piano più generale — ad un passaggio da un diritto di matrice legislativa tradizionalmente definito di tipo «paternalistico», perché eccessivamente orientato ad assistere un contraente non pienamente maturo nelle negoziazioni, ad un diritto dei consumatori di matrice giurisprudenziale definibile di tipo «tutorio», in quanto al contraente debole non verrebbe semplicemente offerta una posizione di riequilibrio, una *chance* per poter agire nei traffici negoziali in una posizione di sostanziale parità con il professionista di modo tale che, correggendo la asimmetria del rapporto, sia consentito al consumatore di scegliere come gestire e cosa fare di quel rapporto.

Occorre, dunque, non solo valutare la possibilità di affrontare i problemi posti dall'intelligenza artificiale con gli strumenti di cui si è avvalsa finora la scienza giuridica [79], ma delineare un bilancio delle esperienze passate, domandandosi se la disciplina dettata dall'IA Act si muova in un'ottica di diritto privato (vale a dire del diritto del mercato, di tutela dell'autonomia contrattuale anche delle parti deboli, ma pur sempre soggetti del mercato) o, piuttosto, su un altro e diverso piano, chiaramente ed interamente pubblicistico, in cui l'ottica non è più quella di tutelare l'autonomia di parti di un contratto (anche, in un'indubitabile funzionalizzazione eteronoma dell'autonomia privata), bensì quella di superare le logiche stesse dell'accordo e della volontà, per approdare a forme di tutela della persona secondo la logica delle situazioni soggettive assolute.

Ebbene, come anticipato, almeno fino all'IA Act, le scelte normative e la costruzione del rapporto tra l'individuo ed i fenomeni di innovazione tecnologica sono state nel senso di un ridimensionamento dell'esclusività, centralità o primato della persona e delle sue tutele; e, tuttavia, l'approccio (dichiaratamente) antropocentrico del regolamento — unitamente alla consapevolezza che la tutela dei dati personali è una delle aree giuridiche più

[78] V. Ricciuto, *Il consumatore «assistito»: le Sezioni Unite riformulano la tutela consumeristica*, in *Pactum*, 2023, III.
[79] A. Gentili, *Regole per l'Intelligenza Artificiale*, in *Contr. impr.*, 2024, IV, 1043 ss.

interessate dalla diffusione e dalla pervasività dei sistemi di intelligenza artificiale[80] — sta conducendo la maggior parte degli interpreti ad affrontare le principali questioni che il dibatto pone mediante una rilettura in chiave personalistica delle relative disposizioni.

L'adozione di tale criterio si fonda sull'aspetto fondamentale che sta alla base di tutti i sistemi di intelligenza artificiale, vale a dire «la capacità di intuire un percorso» e «una linea di evoluzione», in quanto, a fronte di un certo insieme di dati di riferimento, la macchina «potrà autonomamente valutare come trasformare questi dati in informazioni» e poi derivare conoscenza e formulare inferenze e previsioni [81] ; così impostata l'indagine, appare chiaro il procedimento seguito per l'elaborazione di una regolazione (anche in chiave antidiscriminatoria)[82] del fenomeno sul terreno dei diritti della persona, non tardandosi ad affermare (talvolta enfaticamente)[83] che «chi controlla questi dati ha in mano formidabili strumenti di potere e di influenza»[84].

Non a caso si è detto che «nessuna innovazione tecnologica, sin qui, ha avuto un impatto sulle nostre vite paragonabile a quello che avrà l'intelligenza artificiale»[85] (catalogata, da taluni, come vera e propria «invenzione definitiva dell'umanità »)[86] e che la cibernetica (o, comunque, la «ripetitiva illusione» di voler creare «robot-super intelligenti»)[87] rappresenta «il boccone più grosso che l'uomo abbia staccato dall'Albero della Conoscenza»[88] : la presunzione, del resto, «è la nostra malattia naturale e originaria»[89].

La costruzione e la definizione antropocentrica dell'intelligenza artificiale porterebbe a richiamare la dimensione umana della scelta (sia essa umile e angusta, o più meno ambiziosa e supponente) di autodeterminazione della persona in un dato contesto[90], ponendo al centro della disciplina del fenomeno l'individuo e lo sviluppo della sua personalità; ne resterebbe pretermessa, viceversa, la logica di mercato, la rilevanza della parte quale soggetto di un'operazione economica, secondo gli schemi di una vicenda circolatoria di una (nuova) forma di ricchezza.

In una visione meramente personalistica, all'uomo, «reso schiavo dalla sua illimitata volontà di potenza» [91] , non resterebbe allora che discorrere

[80] Così, testualmente, G. Cerrina Feroni, *Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali*, cit., 28.
[81] C. Fontana, *op. cit.*, 79.
[82] M. D'Amico, C. Nardocci, *Intelligenza Artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili soluzioni*, in G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology*, cit., 254: «Gli strumenti di Intelligenza Artificiale hanno, in verità, evidenziato una propensione elevata a generare discriminazioni non solo in base al genere. Si pensi alle disparità di trattamento, anch'esse quantitativamente significative, sofferte da individui appartenenti a gruppi razziali o etnici minoritari, così come da coloro che non siano a vario titolo ascrivibili a una comunità di maggioranza».
[83] L. Casini, *Lo Stato nell'era di Google*, Mondadori, 2020, 1: «*Facebook* definisce chi siamo, *Amazon* definisce cosa vogliamo e *Google* definisce cosa pensiamo».
[84] A. D'Aloia, *op. cit.*, 116.
[85] G. Scorza, *Regolamentare, non regolamentare, come regolamentare. Questi sono i dilemmi*, in G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology*, cit., 64.
[86] A. Aresu, *Geopolitica dell'Intelligenza Artificiale*, Feltrinelli, 2024.
[87] L. d'Avack, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza Artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, 3 ss.
[88] G. Bateson, *Verso un'ecologia della mente*, Milano, 1976, 495.
[89] M. de Montaigne, *Saggi*, Libro secondo, Milano, 1996, 584.
[90] M. Giuliano, *L'Intelligenza Artificiale tra autonomia negoziale e principi dell'ordinamento italo-europeo*, Napoli, 2024, 290 ss.
[91] P. Stanzione, *L'uomo e le macchine: una visione antropocentrica dell'Intelligenza Artificiale*, in G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology*, cit., 15; ed ancora, secondo P. Perlingieri, *Sul*

(provocatoriamente) di algoritmi in grado di individuare le violazioni della *privacy* [92], ovvero (consapevole che «l'originale è inarrivabile»)[93] determinarsi come Tommaso d'Aquino, che ruppe con il nodoso bastone l'Androide costruito dal proprio maestro Alberto Magno[94].

4. La prevalente logica di mercato e la libera circolazione dei sistemi di intelligenza artificiale.

Più articolate correnti di pensiero giungono a concorrenti letture della vicenda, inserendo la (tanto necessaria quanto inevitabile) tutela dei diritti della persona [95] nell'ambito della complessiva disciplina di una attività economica [96] e di mercato dei prodotti basati sull'intelligenza artificiale, mediante una costruzione concettuale che si snoda nel confronto tra l'IA Act ed il GDPR.

Il profilo caratterizzante di questo percorso non potrebbe che essere l'esigenza di coniugare, ancora una volta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale — quale prerogativa non assoluta[97], che «va considerat[a] alla luce della sua funzione sociale e va contemperat[a] con altri diritti fondamentali»[98] (tra cui, oltre alla libertà di pensiero, religiosa, di espressione e d'informazione, deve essere necessariamente ricompresa anche la libertà di impresa, quale aspetto del diritto fondamentale di libertà di iniziativa economica) [99], in ossequio al principio di proporzionalità — con la «libera circolazione» degli stessi[100].

L'intelligenza artificiale, infatti, si nutre di dati[101] (i quali, come anticipato, devono essere concepiti come una ricchezza che crea rapporti economici e che determinano la forza economica di un'impresa) e «può fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e condurre a risultati vantaggiosi sul piano sociale e ambientale»[102].

Il tentativo di procedere all'inquadramento della complessiva analisi dell'assetto di interessi (economici e patrimoniali) tutelati, trova la propria

trattamento algoritmico dei dati, in *Tecnologie e diritti*, 2020, I, «la macchina, protesi dell'umano, tende a trasformare l'essere umano in una sua protesi».

[92] T.E. Frosini, *La privacy nell'era dell'Intelligenza Artificiale*, in G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology*, cit., 307.

[93] A. D'Aloia, *op. cit.*, 102.

[94] N. Irti, *L'ultima Transizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, II, 205.

[95] R. Messinetti, *La tutela della persona umana versus l'Intelligenza Artificiale. Potere decisionale dell'apparato tecnologico e diritto alla spiegazione della decisione automatizzata*, in *Contr. impr.*, 2019, III, 861 ss.; P. Perlingieri, *Diritto privato delle nuove tecnologie: contenuti e competenze*, in *Tecnologie e diritto*, 2021, II, 86 ss.; M. Franzoni, *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e Intelligenza Artificiale*, in *Jus Civile*, 2021, I.

[96] C. Perlingieri, *Creazione e circolazione del bene prodotto dal trattamento algoritmico dei dati*, in P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati*, cit., 177 ss.

[97] A. Ricci, *Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2017, II, 586 ss.

[98] Considerando n. 4 GDPR.

[99] F. Bravo, *Il "diritto" a trattare i dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Padova, 2018.

[100] Considerando n. 1 GDPR.

[101] «La IA non potrebbe operare senza una crescente massa di dati da processare, i dati a loro volta non servirebbero a nulla se non adeguatamente processati, quasi come se si trattasse di due facce della medesima medaglia»: P. Gallo, *Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali*, in *Dig. Disc. Priv.*, Milano, 2024.

[102] Considerando n. 4 IA Act.

spiegazione nell'obiettivo — posto dal nuovo regolamento — di «migliorare il funzionamento del mercato interno»[103] specialmente «per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale», affermando «la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA»[104], garantendo «il buon funzionamento del mercato interno » e « consentendo a tali sistemi di beneficiare del principio della libera circolazione di beni e servizi»[105].

Nei più significativi passaggi dell'IA Act, invero, si respira l'aria ossigenata che caratterizza le più alte forme dell'attività economica e di impresa; è il mercato stesso, quindi, che per un verso richiede (e presuppone) le attività di produzione, scambio e circolazione di beni e di servizi, tra cui il prodotto basato su sistemi di intelligenza artificiale e, per altro verso, individua — mediante un quadro regolamentare basato sulle «fasce di rischio»[106] dei vari prodotti — un bilanciamento e contemperamento tra contrapposti interessi.

L'approccio adottato, pertanto, consiste in un metodo flessibile agli sviluppi che caratterizzano la tecnologia, i cui sistemi non sono oggetto né a divieto assoluto né a liceità incondizionata[107], onde maggiore è il rischio che un sistema di IA possa compromettere il rispetto dei diritti fondamentali, più elevato sarà il grado di regolamentazione richiesto[108], che si affianca al controllo sui prodotti di intelligenza artificiale[109].

Nel globalizzato mercato digitale, l'intelligenza artificiale[110], quale nuova forma di tecnologia (di cui, peraltro, «la storia della cultura umana non è mai stata parca»)[111] che trae i suoi contenuti dalla scienza (cioè dalla «conoscenza teoretica: coltivazione del sapere al solo fine di conquistare altro sapere»)[112] e dalla tecnica (intesa come «insieme delle regole che governano l'attività umana

[103] Art. 1 IA Act.
[104] Considerando n. 1 IA Act.
[105] Considerando n. 8 IA Act.
[106] A. SIMONCINI, *Quale modello per la regolazione dell'Intelligenza Artificiale? L'Europa al bivio*, in C. Camardi (a cura di), *La via europea per l'Intelligenza Artificiale. Atti del Convegno del Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze Giuridiche - Ca' Foscari Venezia, 25-26 novembre 2021*, Padova, 2022, 247.
[107] Ivi, 244.
[108] C. NOVELLI, *L'Artificial Intelligence Act Europeo: alcune questioni di implementazione*, in *Federalismi*, 2024, II, 94 ss; EPRS, *The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence, 2020*: «Controllers engaging in AI-based processing should endorse the values of the GDPR and adopt a responsible and risk-oriented approach. This can be done in waysthat are compatible with the available technology and economic profitability (or the sustainable achievement of public interests, in the case of processing by public authorities). However, given the complexity of the matter and the gaps, vagueness and ambiguities present in the GDPR, controllers should not be left alone in this exercise. Institutions need to promote a broad societaldebate on AI applications, and should provide high-level indications. Data protection authorities need to actively engage in a dialogue with all stakeholders, including controllers, processors, and civil society, in order to develop appropriate responses, based on shared values and effective technologies. Consistent application of data protection principles, when combined with the ability to efficiently use AI technology, can contribute to the success of AI applications, by generating trust and preventing risks».
[109] G. ALPA, *Quale modello normativo europeo per l'Intelligenza Artificiale*, cit., 1009: «Il controllo dell'attività si accompagna al controllo sui prodotti: qui si tratta dei processi di Intelligenza Artificiale che sono stati realizzati e distribuiti come "prodotto" in sé e per sé considerato, o sono inseriti in altri prodotti, come parte componente, o sono utilizzati dagli operatori del mercato».
[110] Un riferimento doveroso, per chi voglia ricostruire il fenomeno dai suoi albori, è alle tesi di A. TURING, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, n. 49, 1950, 433 ss.
[111] A. FALZEA, *Nuove tecnologie e diritto*, in ID, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, III. scritti d'occasione*, Milano, 2010, 272.
[112] *Ivi*, 269.

nel suo svolgersi verso un risultato pratico empirico»)[113], è stata esaminata sotto lo specifico profilo dei rapporti con la tutela e circolazione dei dati personali.

E, così, si è riconosciuto come la necessità di tutelare l'individuo (nella sua sfera più intima)[114] sia insista in «una legge antropologica ineluttabile», perché «quanto maggiore è l'ambito spaziale in cui l'uomo si trova ad operare altrettanto maggiori sono le difficoltà della sua esistenza e le misure protettive di cui ha bisogno per fronteggiarle»[115]. Parimenti, però, si è provato a riflettere su aspetti non secondari che si riscontrano in ogni società: dal necessario valore dei dati personali, alla circolazione dei prodotti, beni e servizi basati sull'IA, passando evidentemente per il ruolo svolto dalle piattaforme digitali (dominatori di uno «smisurato mercato»)[116], il cui *core business* consiste proprio (mediante sofisticati algoritmi) nell'attività di raccolta e trattamento dei dati degli utenti[117].

[113] *Ivi*, 270.
[114] U. RUFFOLO, A. AMIDEI, *Intelligenza Artificiale, human enhancement e diritti della persona*, in U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza Artificiale*, cit., 207 ss.: dovrebbe annoverarsi «fra i nuovi diritti umani quello alla inviolabilità della sfera più intima della persona, comprensivo anche del diritto a non vedere violata la propria *privacy* mentale (... dell'anima!) ed a non essere schedati e profilati dall'IA sulla base di scelte, sensazioni, emozioni, pensieri che si ha il diritto restino, per l'appunto, intimi e riservati».
[115] A. FALZEA, *op. cit.*, 276.
[116] C. IRTI, *Piattaforme digitali, contratti e protezione dei dati personali*, *Contratti*, 2024, I, 5 ss.
[117] *Ibidem*.